

CAPO I
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
CONVOCAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI -
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 1

Le adunanze del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi regionali, dallo Statuto del Comune di Messina e dal presente regolamento.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale
2. Il Presidente del Consiglio comunale incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso di un numero di Capi gruppo che rappresentino 3/5 dei Consiglieri comunali, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma. L'interpretazione della

norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida, eventuale surrogazione e giuramento dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita "sala consiliare".
2. La parte principale della sala, arredata decorosamente ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Consiglio e al personale preposto all'assistenza al Consiglio comunale. Una parte della sala è riservata ai rappresentanti degli organi di informazione, ai Dirigenti e agli ex Consiglieri e Assessori comunali. La parte superiore della sala è riservata al pubblico.
3. Su proposta del Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

Di detta decisione deve essere data adeguata pubblicità al fine di darne notizia ai cittadini.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede municipale o nella sede diversa ove eccezionalmente viene tenuta l'adunanza medesima, viene esposta la bandiera dello Stato e la bandiera o gonfalone del Comune oltre che la bandiera Europea e quella della Regione Siciliana.

CAPO II

CONVOCAZIONE

Art. 5

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, quindi dal Vice Presidente, escluse le adunanze di cui al successivo comma.
2. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Presidente è disposta dal Consigliere anziano.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano, il membro del Consiglio che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali.
4. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, l'Assessore agli Enti Locali.

Art. 6

Avviso di convocazione – Modalità di consegna - Termini

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza .
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'allegato ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti, in calce, del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete effettuare la convocazione.

9. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio eletto del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
10. Il messo rimette le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.
11. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo, l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
12. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
13. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
14. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
15. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

16. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
17. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
18. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno, di cui al comma quinto, possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
19. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato inviato.

Art. 7

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno limitatamente alle deliberazioni gestionali, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, ai Consiglieri comunali ed al Sindaco.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di legge, tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune.
8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
9. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura dello Staff "B" - Affari del Consiglio, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
 - al Difensore Civico;
 - agli Organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - per tramite l'ufficio Stampa;
 - ai quartieri, per tramite lo Staff Decentramento.
10. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 8

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 9

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete può restare in aula soltanto il Segretario Generale.

Art. 10

Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare

l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Art. 11

Numero legale

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.

5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno. La seduta deve avere inizio entro un'ora dalla data fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale o da rilevazione elettronica delle presenze.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula dei Consiglieri presenti all'appello nominale. I Consiglieri che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale.

Art. 12

Scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per la votazione a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 13

Adunanze di seconda convocazione

1. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti :
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali ;

- lo statuto delle aziende speciali ;
 - la partecipazione a società di capitali ;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi ;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi ;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale ;
 - i programmi di opere pubbliche ;
 - il conto consuntivo ;
 - i regolamenti ;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi ;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari ;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità, presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.
1. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'avviso per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 6 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione, anche presso i gruppi consiliari di appartenenza.
 2. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa deve essere dichiarata deserta dal Presidente.

CAPO V

IL PRESIDENTE

Art. 14

Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente Vicario o ed ancora, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche dei due vice Presidenti, l'adunanza è presieduta dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 15

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine temporale della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta, i Consiglieri circoscrizionali, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico, le Aziende Speciali, le Istituzioni ed Enti Pubblici e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa con propri rappresentanti .

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
IL VERBALE

Art. 16

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire, sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità, ove richiesto, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale, il Dirigente competente per materia, ha espresso il parere in sede istruttoria.
2. Il Segretario Generale, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 17

Il verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvederà, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario Generale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale,

purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.
9. Delle sedute del Consiglio sono redatti un resoconto sommario ed un resoconto integrale.

Art. 18

Approvazione - Rettifiche

1. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale delle sedute precedenti. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per

conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
5. I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati presso il competente Staff "Affari del Consiglio".
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

CAPO VII

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 19

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali partecipano alla seduta del Consiglio con un abbigliamento decoroso e consono alla dignità del consesso.
Il Presidente non potrà ammettere in aula i Consiglieri che non indossano la giacca.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione,

della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 20

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 21

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale. A tal fine almeno cinque di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 22

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dirigenti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 23

Ordinamento delle adunanze

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo ed il Segretario Generale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi. I Consiglieri hanno

diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi gruppo, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.

CAPO VIII

ORDINE DEI LAVORI

Art. 24

Comunicazioni – Interrogazioni – Question Time

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, stabilite dalla conferenza dei capigruppo con cadenza mensile.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende decaduta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata dal Consigliere interrogante, in un tempo massimo di cinque minuti. Conclusa l'illustrazione, il Sindaco o l'Assessore competente delegato per materia, fornisce la risposta ed i chiarimenti richiesti nel tempo massimo di cinque minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
12. In ogni sessione l'ordine del giorno riserva un tempo determinato ad argomenti su cui il Sindaco è chiamato a rispondere. Per ogni argomento illustrato da un Consigliere nel tempo massimo di cinque minuti, la risposta del Sindaco è seguita dalla replica dell'interrogante che non può durare più di due minuti.

Art. 25

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 26

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione e nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore è possibile presentare emendamenti entro e non oltre dieci minuti.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti durante il dibattito e la seconda per non più di cinque, per dichiarazione di voto.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire per non più di venti minuti ciascuno.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o dell'Assessore delegato, dichiara chiusa la discussione.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, fino ad un massimo di cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la diversa espressione di voto nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 28

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo

interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

CAPO IX

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONI - VOTAZIONI

Art. 29

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con modifiche della l.r. n.48/91, come modificata dalla l.r. n.7/92 e dalla l.r. n. 10/93 nonché dalla l.r. 26/93, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.
4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal

Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 30

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dal Vice-Sindaco, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti preposte alle materie istituzionali ed a quella specifica oggetto del conflitto e dal Segretario Generale. La decisione adottata dalla Commissione è definitiva e viene comunicata dal Sindaco alla Giunta e dal Presidente al Consiglio.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

Art. 31

Le deliberazioni

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Generale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato, sugli emendamenti esprime parere scritto il responsabile del servizio, e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal responsabile del servizio.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi, nella parte narrativa dell'atto.

Art. 32

Approvazione - Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma, deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 33

Le votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 34.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
5. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
6. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - gli eventuali sub emendamenti vengono messi in votazione prima dell'emendamento di riferimento;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine di cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- e) Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- f) Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- g) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- h) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
- i) Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
- j) Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

Art. 34

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, per alzata di mano, o per appello nominale, o con sistema di voto elettronico.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

4. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto.
5. Alla votazione per appello nominale si procede su decisione del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri o di un Capogruppo.
6. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
7. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
8. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 35

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 3. le schede sono predisposte dalla segreteria generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Nelle schede sono apposte le firme degli scrutatori ed il timbro del Comune;
 4. ciascun Consigliere scrive nella scheda il cognome o i cognomi, corredati dai nomi nei casi di omonimia, di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
5. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo cognome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti in aula.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 36

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in una successiva seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere

ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede, viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 37

Deliberazioni immediatamente esecutive

1. Per evidente pericolo o danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dai 2/3 dei votanti.
2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive per i motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

CAPO X

NORME GENERALI

Art. 38

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

Art. 39

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente

ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modifiche.

Art. 40

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono operative fin dal momento in cui pervengono al Presidente del Consiglio, che deve disporre la registrazione nel protocollo generale dell'ente.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei Consiglieri nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni.

Art. 41

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n.570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. Decadono dalla carica i Consiglieri che non intervengono per sei sedute consecutive del Consiglio, se non per giustificati motivi comunicati al Segretario Generale. La decadenza è in ogni caso dichiarata dal Consiglio, sentito l'interessato, con preavviso di dieci giorni.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16

maggio 1960, n.570 previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 42

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto, quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO XI

DIRITTI

Art. 43

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Direttore del Dipartimento e quindi al Ragioniere Generale per l'istruttoria. La proposta di deliberazione, completata

dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
Se il Consigliere proponente rinuncia alla sua proposta di emendamento, ogni altro Consigliere può farla propria.
5. Le mozioni, gli emendamenti ed i sub-emendamenti debbono essere firmati dal proponente e depositi sul banco del Presidente prima della chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione. Per le sessioni straordinarie previste dalla legge sul bilancio e sui piani regolatori generali, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilirà termini e modalità di presentazione.

Art. 44

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede l'Assessore agli Enti Locali per il tramite di

un commissario ad acta, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per come recepito.

Art. 45

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1. L'accesso ai documenti ed agli atti degli organi del Comune e dei Consigli di quartiere avviene, anche informalmente, con richiesta rivolta al responsabile dell'Ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle Aziende speciali, dai Consorzi e dagli altri Enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle Società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri comunali possono accedere agli Uffici del Comune ed agli Uffici degli Enti di cui al precedente comma 2.
4. Valgono i casi di esclusione previsti dalle normative vigenti.
5. Contestualmente all'affissione all'Albo, la Giunta è tenuta a:
 6. trasmettere l'elenco e i testi delle deliberazioni ai Capigruppo ed alla Presidenza del Consiglio;
 7. tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi delle deliberazioni.

CAPO XII

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 46

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 47

Indennità di presenza – Congedi - Missioni

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e licenze retribuiti nei limiti e alle condizioni stabilite dalle legge 265/99 recepita dalla Regione Siciliana con la legge n. 30 del 23/12/2000.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri comunali nella stessa misura per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, nelle ipotesi in precedenza elencate, sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. In nessun caso, l'ammontare percepito con il gettone di presenza nel periodo di un mese da un Consigliere, può superare l'importo pari ad un terzo di indennità di funzione massima prevista per il Sindaco.
6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune, definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti del Territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. Le indennità ed i gettoni di presenza previsti per il Sindaco e per i Consiglieri, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta o di Consiglio.

8. Ai Consiglieri compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione che non potrà mai in nessun caso superare un terzo di quella prevista per il Sindaco. La trasformazione può essere richiesta in qualsiasi momento nel corso del mandato, formulata per iscritto al Presidente del Consiglio, che la trasmetterà al Dirigente dello Staff “Affari del Consiglio”, che adotterà i provvedimenti conseguenziali. Il regime di indennità di funzione dei Consiglieri comunali prevede l'applicazione di una decurtazione di 1/26 dell'indennità corrisposta mensilmente per ogni assenza non giustificata da tali sedute, fatta salva la possibilità di usufruire di una compensazione sostituendo altro Consigliere in altra Commissione, su delega del Capogruppo e senza che questo comporti un maggior onere per l'Amministrazione.
9. L'indennità si applica al Consigliere che ha partecipato almeno alla metà più una delle sedute previste dal punto precedente.
10. Le assenze dei Consiglieri che usufruiscono dell'indennità di funzione, debbono essere giustificate con dichiarazione sottoscritta. Costituiscono cause ammesse di giustificazione per assenze per le quali non si dà luogo a ritenuta:
11. Le missioni per l'incarico connesso con l'esercizio di funzione istituzionale o per incarichi legati alla qualità di membro dell'Associazione degli Enti Locali regionali, nazionali ed europei;
12. La partecipazione alle sedute di organi collegiali di altri Enti, in rappresentanza del Comune di Messina;
13. La malattia, l'infortunio, il lutto familiare e l'astensione obbligatoria per maternità o per congedo parentale, o motivi di studio documentati per non più di dieci giorni l'anno;
14. Gravi motivi familiari per non più di venti giorni l'anno;
15. Impedimenti di forza maggiore o impegni derivanti da obblighi di legge.
16. Il Presidente del Consiglio valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute ai fini della detrazione dell'indennità nella misura prevista al precedente punto 8.

17. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è equiparata, ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla seduta delle Commissioni permanenti.
18. Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta l'indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per il Sindaco.
19. Ai vice Presidenti del Consiglio comunale è corrisposta l'indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per il Presidente del Consiglio comunale.
20. Le parametrizzazioni percentuali di cui al presente regolamento, sono quelle determinate nell'allegata tabella "A" pubblicata nel regolamento di attuazione del Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale n.30 del 23/10/2000.
21. Nel caso di aumenti, l'incremento della spesa complessiva deve essere contenuto nei limiti del 30% dell'incidenza percentuale della spesa relativa all'ammontare complessivo delle spese correnti dell'Ente.
22. L'applicazione delle misure dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione previste dalla tabella "A" del regolamento regionale, è effettuata direttamente dal Dirigente competente con propria determinazione.
23. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'articolo 22 punto 5 della Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
24. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo non retribuito per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
25. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi per ragioni del loro mandato, in missione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate,

secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale entro 90 giorni dall'avvenuta missione. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alla riunione degli Organi nazionali e regionali dell'Associazione fra Enti Locali che hanno rilevanza nazionale e regionale.

Art. 48

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori o gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le Istituzioni, Aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste quando si tratti d'interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione della votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto, a verbale, dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 49

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla votazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio

dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, così come recepita dalle legge 48/91.

CAPO XIII

NOMINE ED INCARICHI

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 50

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 Aprile 1981, n. 154.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 51

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

CAPO XIV

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 52

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo e' costituito da almeno tre Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo o due Consiglieri, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare (art.47 comma 4 Statuto Comunale).
3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto al Presidente del Consiglio, il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" per età.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del suo nuovo Capo gruppo.
5. In caso di dissociazione di uno o più Consiglieri dal Gruppo di appartenenza, costui o costoro può o possono confluire in un altro Gruppo o nel Gruppo Misto, ma non

possono autonomamente formare un nuovo Gruppo consiliare se non è rappresentato al Parlamento nazionale o regionale, sotto forma di Gruppo parlamentare costituito. Ai gruppi così costituiti sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un Gruppo consiliare.

6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Generale la trasmissione degli atti di cui al quarto comma dell'art.15 della Legge 3.12.1991, n.44.

Art. 53

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dai vice Presidenti. Alla riunione partecipa il Segretario Generale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo punto.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capi gruppo.

6. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando sono presenti alla I^a convocazione la metà + 1 dei Capi gruppo assegnati ed in II^a convocazione 1/3 degli stessi.
7. I Capi gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o di un funzionario dallo stesso designato.

Art. 54

Funzionamento dei Gruppi consiliari

1. A ciascun Gruppo consiliare viene assegnato un ufficio composto con idoneo arredamento e supporti tecnici. Un ulteriore locale sarà garantito ai Gruppi consiliari la cui composizione supera le dieci unità. A ciascun Gruppo consiliare viene assegnato personale comunale fino ad un massimo di tre unità, in ragione di una unità ogni dieci Consiglieri componenti il Gruppo.
2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, a ciascun Gruppo consiliare viene assegnata una somma con costituzione di fondo presso l'Economo municipale, la cui entità viene determinata per una prima parte in misura uguale per ogni gruppo, l'altra parte commisurata pro-capite all'entità numerica di ogni gruppo; detto fondo va utilizzato per fronteggiare, nel corso dell'esercizio, tutte le necessità derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite ai gruppi consiliari. La somma da ripartire viene globalmente stabilita nella misura massima del 50% della previsione di spesa relativa al funzionamento del Consiglio comunale.

CAPO XV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 55

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella dell'elezione dell'ufficio di Presidenza.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro può essere sostituito nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso scritto del Capo gruppo da consegnare al presidente della Commissione. Il sostituto assume lo status giuridico di titolare della Commissione a tutti gli effetti di legge.
5. Nel caso di impedimento temporaneo del Capo gruppo di un gruppo consiliare, lo stesso viene sostituito da un consigliere dello stesso gruppo, delegato per iscritto dal Capo gruppo.

Art. 55 bis

Partecipazione alle sedute

1. Alle Commissioni consiliari permanenti partecipano di diritto i Consiglieri ad esse assegnati ed i Capi gruppo consiliari, o loro sostituti da essi delegati.
2. I Consiglieri comunali che ne abbiano interesse, possono assistere volontariamente alle sedute di Commissioni consiliari, ove non sono membri titolari. In quest'ultimo caso, non hanno diritto a emolumenti né ad attestati di presenza.

Art. 56

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei voti dei componenti. Per l'elezione dei due vice Presidenti ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti i consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il consigliere più anziano per età.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio entro 20 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina. Il Presidente del Consiglio non ha diritto al voto tranne il caso in cui non sia componente della commissione.
3. In caso di assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti, gli stessi possono essere sostituiti dal componente della commissione più anziano in termini di preferenze ottenute.
4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e dei vice presidenti entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta, allo stesso indirizzata da almeno tre componenti della Commissione o da un Capo gruppo.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 57

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti in I^a convocazione la metà più uno dei componenti la stessa, ed in II^a convocazione la presenza di un terzo del totale di consiglieri assegnati alla commissione.
2. Le sedute non sono pubbliche, tranne che i componenti della Commissione, a maggioranza, decidano di renderle pubbliche per specifiche argomentazioni che riguardano la generalità dei cittadini.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, su invito della commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti, le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso lo Staff "B" Affari del Consiglio almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della Commissione.

Art. 58

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-

amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine massimo di gg.15 dalla data di trasmissione delle delibere. Trascorso tale termine, gli atti deliberativi passano all'esame del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette alla Giunta, per conoscenza. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli, previsti dal citato art.53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

5. Le adunanze delle Commissioni, la loro disciplina, la discussione, la votazione delle proposte sono disciplinate in analogia a quanto previsto nel presente regolamento per il Consiglio comunale.

Art. 59

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al IV° comma dell'art.12. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, ai Capi gruppo ed al Segretario Generale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Generale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
4. E' facoltà del Presidente della Commissione curare la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi

riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dai componenti della Commissione. Il comunicato è pubblicato all'Albo comunale ed è inviato al Presidente del Consiglio, alla Giunta, ai Capi gruppo, al Segretario Generale, ai Consigli circoscrizionali ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Delle sedute di Commissione il Presidente può disporre la redazione del resoconto sommario.

CAPO XVI

COMMISSIONI SPECIALI

Art.60

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte Consiglieri comunali rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore della stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima, per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

CAPO XVII

FUNZIONI DI INDIRIZZO - CONTROLLO

POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 61

Funzioni di indirizzo - Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
2. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
3. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
4. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
5. agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
6. agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
7. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
8. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare

l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico, approvato con l'elezione della Giunta.

9. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
10. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, Organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Art. 62

Funzioni di controllo - Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica attraverso la presentazione delle relazioni semestrali da parte del Sindaco, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi di investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, con le relazioni semestrali, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

5. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
6. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
7. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
8. sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
9. partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
10. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
11. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni e irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
12. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

CAPO XVIII

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 63

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre ai lettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo Statuto o dal regolamento speciale.
4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati dei referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della commissione.

CAPO XIX

Disposizioni Finali

Art. 64

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla divenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 65

Diffusione

Copia del presente Regolamento viene inviata:

1. Ai Consiglieri comunali in carica
2. Ai Consiglieri comunali neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione
3. Agli organismi del decentramento
4. Al Collegio dei Revisori dei conti
5. Al Difensore Civico
6. Agli Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa
7. Ai Dirigenti del Comune di Messina

Copia del presente Regolamento sarà a disposizione dei Consiglieri (a cura del Dirigente degli Affari del Consiglio) in ogni seduta di Consiglio comunale e per tutta la durata della seduta.

INDICE

CAPO I – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO – CONVOCAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 1 Le adunanze del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi regionali, dallo Statuto del Comune di Messina e dal presente Regolamento
- Art. 2 Interpretazione del Regolamento
- Art. 3 Durata in carica del Consiglio

Art. 4 La sede delle adunanze

CAPO II – CONVOCAZIONE

Art. 5 Competenza

Art. 6 Avviso di convocazione – Modalità di consegna - Termini

Art. 7 Ordine del giorno

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 8 Adunanze pubbliche

Art. 9 Adunanze segrete

Art. 10 Adunanze aperte

CAPO IV – VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Art. 11 Numero legale

Art. 12 Scrutatori

Art. 13 Adunanze di seconda convocazione

CAPO V – IL PRESIDENTE

Art. 14 Presidenza delle adunanze

Art. 15 Compiti e poteri del Presidente

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE –

IL VERBALE

Art. 16 La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 17 Il verbale delle adunanze

Art. 18 Approvazione – Rettifiche

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 19 Comportamento dei Consiglieri

Art. 20 Ordine della discussione

Art. 21 Comportamento del pubblico

Art. 22 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Art. 23 Ordinamento delle adunanze

CAPO VIII – ORDINE DEI LAVORI

Art. 24 Comunicazioni – Interrogazioni – Question Time

Art. 25 Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 26 Discussione – Norme generali

Art. 27 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 28 Fatto personale

CAPO IX – COMPETENZA DEL CONSIGLIO –

DELIBERAZIONI - VOTAZIONI

Art. 29 La competenza esclusiva

Art. 30 Conflitti di attribuzione

Art. 31 Le deliberazioni

Art. 32 Approvazione – Revoca – Modifica

Art. 33 Le votazioni

Art. 34 Votazioni in forma palese

Art. 35 Votazioni segrete

Art. 36 Esito delle votazioni

Art. 37 Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO X – NORME GENERALI

Art. 38 Riserva di legge

Art. 39 Entrata in carica - Convalida

Art. 40 Dimissioni

Art. 41 Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 42 Sospensione dalle funzioni

CAPO XI – DIRITTI

Art. 43 Diritto d' iniziativa

Art. 44 Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 45 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

CAPO XII – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 46 Diritto di esercizio del mandato elettivo
Art. 47 Indennità di presenza – Congedi - Missioni
Art. 48 Astensione obbligatoria
Art. 49 Responsabilità personale – Esonero

CAPO XIII – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 50 Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
Art. 51 Funzione rappresentative

CAPO XIV – I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 52 Costituzione
Art. 53 Conferenza dei Capi gruppo
Art. 54 Funzionamento dei Gruppi Consiliari

CAPO XV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 55 Costituzione e composizione
Art. 55 bis Partecipazione alle sedute
Art. 56 Presidenza e convocazione delle Commissioni
Art. 57 Funzionamento delle Commissioni
Art. 58 Funzioni delle Commissioni
Art. 59 Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

CAPO XVI – COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 60 Commissioni d'inchiesta

CAPO XVII – FUNZIONI DI INDIRIZZO – CONTROLLO POLITICO-AMM/VO

- Art. 61 Funzioni di indirizzo – Criteri e modalità
Art. 62 Funzioni di controllo – Criteri e modalità

CAPO XVIII – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 63 Il referendum consultivo

CAPO XIX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Entrata in vigore

Art. 65 Diffusione